



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 13/2005. (All. 2/2023).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: "*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*" - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", testualmente recita:

"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente";

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante “*L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.*”, sono stati indicati i requisiti per l’iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti già dotati di personalità giuridica e, per l’effetto, iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche;

RILEVATO che il Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, ha trasmesso le Determinazioni dirigenziali nn. DPG022/14 del 17/01/2023, DPG022/17 del 19/01/2023 (Rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPG022/37 del 10/02/2023) e DPG022/44 del 16/02/2023, con cui ha provveduto ad iscrivere nelle apposite sezioni del RUNTS, gli Enti già iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche, tutti riferiti nell’**All. 2/2023**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005 agli Enti riportati all’**All. 2/2023** al presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** delle Determinazioni dirigenziali del Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore” nn. DPG022/14 del 17/01/2023, DPG022/17 del 19/01/2023 (Rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPG022/37 del 10/02/2023) e DPG022/44 del 16/02/2023 e, per l’effetto, dell’avvenuta iscrizione al RUNTS, da parte del Dipartimento medesimo, degli Enti già iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all’**All. 2/2023**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di disporre** la conseguente sospensione dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche degli Enti medesimi, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità del D.P.R. n. 361/2000 e della L.R. n. 13/2005;
3. **di disporre** che, in caso di cancellazione degli Enti di cui all’**All. 2/2023** dal RUNTS, opportunamente comunicata dal competente Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, sarà ripristinata la pregressa iscrizione dagli Enti medesimi al registro regionale delle persone giuridiche;

4. **di trasmettere** il presente atto ai prefati Enti e al Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
5. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione Generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio**